

ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

7. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Il Direttore generale è tenuto a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, in ottemperanza al successivo art. 23 punto 3 comma i), assumendo se richiesto, la funzione di segretario.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

riunione oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

-Articolo 22- PRESIDENTE

1. Il Presidente della società è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti

2. Il Presidente della Società è l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione che coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione.

3. Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione della Società che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai Regolamenti.

4. Il Presidente della Società esercita le seguenti attribuzioni:

a) rappresenta e convoca l'Assemblea, coerentemente a quanto previsto dal regolamento di esercizio del controllo analogo allegato al presente Statuto, stabilendone l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti soci;

b) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da

-Articolo 22- PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

2. Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione della Società che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Presidente esercita le seguenti attribuzioni:

a) rappresenta e convoca l'Assemblea, coerentemente a quanto previsto dal regolamento di esercizio del controllo analogo allegato al presente Statuto, stabilendone l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti soci;

b) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni;

c) ha la rappresentanza legale della Società;

d) rappresenta il Consiglio di amministrazione, lo convoca e lo presiede, fissa l'ordine del giorno, e sottoscrive le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

e) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività della Società, ad eccezione di

<p>deliberazioni;</p> <p>c) ha la rappresentanza legale della Società e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;</p> <p>d) rappresenta il Consiglio di amministrazione, lo convoca e lo presiede, fissa l'ordine del giorno, e sottoscrive le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>e) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività della Società, ad eccezione di quella di competenza del Direttore generale;</p> <p>f) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio;</p> <p>g) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio.</p> <p>h) emette, nei limiti di legge, disposizioni per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti della Società;</p> <p>i) convoca e presiede, secondo le norme regolamentari, la commissione di disciplina.</p> <p>5. In caso di assenza o impedimento del presidente, fa le veci del Presidente il Vice-Presidente.</p> <p>6. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, fa le veci del Presidente il consigliere primo iscritto nell'elenco di cui all'art. 20, comma 2.</p> <p>7. Il Presidente può delegare ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione parte delle proprie competenze, salvo diverse disposizioni di legge. Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite e revocate per iscritto dandone notizia all'Assemblea e al Consiglio di amministrazione.</p> <p>8. Il Presidente, o suo delegato, rappresentano la società nelle relazioni esterne al fine di promuovere le attività svolte ed i risultati conseguiti o quant'altro necessario alla comunicazione pubblica ed alla visibilità dell'Ente.</p>	<p>quella di competenza del Direttore generale;</p> <p>f) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio;</p> <p>g) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio.</p> <p>h) emette, nei limiti di legge, disposizioni per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti della Società;</p> <p>i) convoca e presiede, secondo le norme regolamentari, la commissione di disciplina.</p> <p>4. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente e al Direttore Generale se presente.</p>
<p style="text-align: center;">-Articolo 23- DIRETTORE GENERALE</p> <p>1. Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea Generale dei soci. Esso dovrà essere individuato attraverso selezione pubblica e dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti per la nomina:</p> <p>a) aver svolto funzioni dirigenziali analoghe per almeno due anni preferibilmente presso aziende degli enti locali o presso enti pubblici ovvero aziende private operanti negli stessi settori di attività della Società o affini;</p> <p>b) non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione</p>	<p style="text-align: center;">-Articolo 23- DIRETTORE GENERALE</p> <p>1. Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea Generale dei soci. Esso dovrà essere individuato attraverso selezione pubblica e dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti per la nomina:</p> <p>a) aver svolto funzioni dirigenziali analoghe per almeno due anni preferibilmente presso aziende degli enti locali o presso enti pubblici ovvero aziende private operanti negli stessi settori di attività della Società o affini;</p> <p>b) non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione previsti dalla legge per l'assunzione a</p>

previsti dalla legge per l'assunzione a impieghi presso amministrazioni pubbliche.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore a tempo determinato sarà regolato dalle disposizioni della contrattazione collettiva del comparto. La nomina potrà, comunque, essere revocata per inosservanza delle condizioni contrattuali poste tra le parti, per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano Industriale o a causa di comprovate carenze nell'azione dirigenziale. In ogni caso dovrà essere seguita la procedura di contestazione per iscritto delle carenze addebitate con possibilità per il Direttore di formulare controdeduzioni, anche con assistenza di legale di fiducia. Sulla decisione finale del Consiglio di Amministrazione di revoca dell'incarico di Direttore è ammesso ricorso nelle sedi giudiziarie competenti per la verifica della fondatezza del provvedimento.

3. Al Direttore generale spetta la piena ed esclusiva responsabilità per le competenze ad esso attribuite. Egli è tenuto a cooperare attivamente con tutti gli organi sociali, ed in particolare con il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, assicurando la loro informazione in ordine a tutte le attività, organizzative e gestionali della società ed ai risultati complessivi e di settore.

Il Direttore Generale assume anche i compiti e le funzioni di Direzione Generale del gruppo e delle società controllate facenti parte dello stesso.

In particolare al Direttore Generale compete:

- a) eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e svolgere ogni attività che gli sia affidata dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione;
- b) assumere la funzione di datore di lavoro nell'applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro e direttore tecnico degli impianti gestiti dalla società;
- c) eseguire i provvedimenti attinenti all'efficienza e alla funzionalità degli uffici e dei servizi aziendali e al loro organico sviluppo, garantendone il buon funzionamento ed i positivi risultati gestionali.
- d) Individuare ed affidare una adeguata procedura di controllo di gestione amministrativo-economico-finanziaria ad appropriato personale interno opportunamente specializzato;
- e) sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio

impieghi presso amministrazioni pubbliche.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore a tempo determinato sarà regolato dalle disposizioni della contrattazione collettiva del comparto. La nomina potrà, comunque, essere revocata per inosservanza delle condizioni contrattuali poste tra le parti, per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano Industriale o a causa di comprovate carenze nell'azione dirigenziale. In ogni caso dovrà essere seguita la procedura di contestazione per iscritto delle carenze addebitate con possibilità per il Direttore di formulare controdeduzioni, anche con assistenza di legale di fiducia. Sulla decisione finale del Consiglio di Amministrazione di revoca dell'incarico di Direttore è ammesso ricorso nelle sedi giudiziarie competenti per la verifica della fondatezza del provvedimento.

3. Al Direttore generale spetta la piena ed esclusiva responsabilità per le competenze ad esso attribuite. Egli è tenuto a cooperare attivamente con tutti gli organi sociali, ed in particolare con il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, assicurando la loro informazione in ordine a tutte le attività, organizzative e gestionali della società ed ai risultati complessivi e di settore.

Il Direttore Generale assume anche i compiti e le funzioni di Direzione Generale del gruppo e delle società controllate facenti parte dello stesso.

In particolare al Direttore Generale compete:

- a) eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e svolgere ogni attività che gli sia affidata dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione;
- b) assumere la funzione di datore di lavoro nell'applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro e direttore tecnico degli impianti gestiti dalla società;
- c) eseguire i provvedimenti attinenti all'efficienza e alla funzionalità degli uffici e dei servizi aziendali e al loro organico sviluppo, garantendone il buon funzionamento ed i positivi risultati gestionali.
- d) Individuare ed affidare una adeguata procedura di controllo di gestione amministrativo-economico-finanziaria ad appropriato personale interno opportunamente specializzato;
- e) sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale

preventivo economico annuale e del conto consuntivo;

- f) curare l'adeguata istruzione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- g) riferire trimestralmente al Consiglio di Amministrazione sull'andamento e sui risultati della gestione.
- h) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- i) partecipare, alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente proporre la convocazione allo stesso, fatta salva diversa indicazione debitamente motivata da parte del Presidente.
- j) relazionare preventivamente al Consiglio di Amministrazione in merito alla necessità di stipulare convenzioni o contratti con terzi oltre il limite di valore di € 40.000,00 al fine di ottenerne l'autorizzazione alla spesa. Sono fatti salvi i casi di urgenza in relazione ai quali il Direttore Generale dovrà informare preventivamente il Presidente e dovrà relazionare in merito alla decisione assunta al primo Consiglio di Amministrazione utile;
- k) controllare e presiedere, salva sua delega ad altro funzionario della società, tutte le procedure di appalto, ivi comprese l'apertura delle offerte e l'aggiudicazione. Dovrà infine procedere agli acquisti in economia qualora ciò sia conforme alla legge.
- l) firmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- m) nominare eventuali responsabili e/o preposti di adempimenti o funzioni disposte dalle legge
- n) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- o) provvedere, salva sua delega ad altro dirigente o funzionario della società, alla cura delle pratiche amministrative per l'assunzione del personale nonché di tutti gli atti di gestione del relativo rapporto di lavoro, sino alla risoluzione dello stesso;
- p) dirigere il personale della Società e formulare proposte di variazione;
- q) adottare le misure disciplinari fino alla sospensione cautelativa del servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia di contratti collettivi di lavoro ed

e del conto consuntivo;

- f) curare l'adeguata istruzione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- g) riferire trimestralmente al Consiglio di Amministrazione sull'andamento e sui risultati della gestione.
- h) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- i) partecipare, alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente proporre la convocazione allo stesso, fatta salva diversa indicazione debitamente motivata da parte del Presidente.
- j) relazionare preventivamente al Consiglio di Amministrazione in merito alla necessità di stipulare convenzioni o contratti con terzi oltre il limite di valore di € 40.000,00 al fine di ottenerne l'autorizzazione alla spesa. Sono fatti salvi i casi di urgenza, ivi compresi di sicurezza sul lavoro, sugli impianti e per impatto ambientale, in relazione ai quali il Direttore Generale dovrà informare preventivamente il Presidente e dovrà relazionare in merito alla decisione assunta al primo Consiglio di Amministrazione utile;
- k) controllare e presiedere, salva sua delega ad altro funzionario della società, tutte le procedure di appalto, ivi comprese l'apertura delle offerte e l'aggiudicazione. Dovrà infine procedere agli acquisti in economia qualora ciò sia conforme alla legge.
- l) firmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- m) nominare eventuali responsabili e/o preposti di adempimenti o funzioni disposte dalle legge
- n) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- o) provvedere, salva sua delega ad altro dirigente o funzionario della società, alla cura delle pratiche amministrative per l'assunzione del personale nonché di tutti gli atti di gestione del relativo rapporto di lavoro, sino alla risoluzione dello stesso;
- p) dirigere il personale della Società e formulare proposte di variazione;
- q) adottare le misure disciplinari fino alla

in ottemperanza all'art. 22 punto 4 comma i);

- r) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di licenziamento;
- s) vigilare sul regolare iter attuativo delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione compreso l'invio agli Organi di controllo, se dovuto;
- t) intervenire personalmente nelle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia, salvo delegare altro dirigente o funzionario della Società con procura da conferirsi con le modalità previste dall' art. 420 del codice di procedura civile;
- u) ricevere copia dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori e provvedere in ordine agli eventuali rilievi e suggerimenti in essi contenuti, informandone il Presidente;
- v) fornire ai soci i dati e le notizie richieste oltre a quelle previste dal presente Statuto;
- w) coordinare l'attività di controllo finalizzata al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti dalla Società;
- x) curare la pubblicazione degli incarichi degli amministratori e i relativi compensi nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
- y) curare i rapporti di carattere tecnico-amministrativo con i soci e con altri Enti Pubblici e con i privati;
- z) esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto.

4. Al Direttore compete altresì, in via esclusiva, fatte salve le competenze del Consiglio di Amministrazione, la diretta ed esclusiva responsabilità ed il controllo di tutta l'attività gestionale del Consorzio e della corretta erogazione dei servizi previsti dal presente statuto, nonché la diretta ed esclusiva responsabilità sul rispetto delle normative di settore alle quali è soggetta la società e delle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate allo stesso dalle competenti Autorità amministrative".

5. Il Direttore Generale, in relazione all'espletamento delle sue funzioni di direzione tecnica degli impianti gestiti dalla società, ha facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione, con richiesta motivata, la nomina di collaboratori da parte del

sospensione cautelativa del servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia di contratti collettivi di lavoro ed in ottemperanza all'art. 22 punto 4 comma i);

- r) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di licenziamento;
- s) vigilare sul regolare iter attuativo delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione compreso l'invio agli Organi di controllo, se dovuto;
- t) intervenire personalmente nelle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia, salvo delegare altro dirigente o funzionario della Società con procura da conferirsi con le modalità previste dall' art. 420 del codice di procedura civile;
- u) ricevere copia dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori e provvedere in ordine agli eventuali rilievi e suggerimenti in essi contenuti, informandone il Presidente;
- v) fornire ai soci i dati e le notizie richieste oltre a quelle previste dal presente Statuto;
- w) coordinare l'attività di controllo finalizzata al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti dalla Società;
- x) curare la pubblicazione degli incarichi degli amministratori e i relativi compensi nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
- y) curare i rapporti di carattere tecnico-amministrativo con i soci e con altri Enti Pubblici e con i privati;
- z) esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto.

4. Al Direttore compete altresì, in via esclusiva, fatte salve le competenze del Consiglio di Amministrazione, la diretta ed esclusiva responsabilità ed il controllo di tutta l'attività gestionale del Consorzio e della corretta erogazione dei servizi previsti dal presente statuto, nonché la diretta ed esclusiva responsabilità sul rispetto delle normative di settore alle quali è soggetta la società e delle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate allo stesso dalle competenti Autorità amministrative".

5. Il Direttore Generale, in relazione all'espletamento delle sue funzioni di

<p>Consiglio stesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 punto 4 lett. e).</p>	<p>direzione tecnica degli impianti gestiti dalla società, ha facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione, con richiesta motivata, la nomina di collaboratori da parte del Consiglio stesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 punto 2 lett. e).</p>
<p align="center">-Articolo 24- COLLEGIO SINDACALE</p> <p>1. Il Collegio Sindacale è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti con qualifica di "revisori legali", individuati secondo le leggi vigenti e nel rispetto delle norme sul riparto di genere.</p> <p>2. Restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili per una sola volta.</p> <p>3. I componenti del Collegio non sono revocabili, salvo inadempienze.</p> <p>4. Salvo ulteriori e diverse incompatibilità ed inconfiribilità disposte dalla legge, non possono essere eletti membri del Collegio Sindacale, e se eletti decadono, i componenti dell'Assemblea, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dirigenti e del direttore generale entro il quarto grado, coloro che sono legati alla Società da un rapporto continuativo di prestazioni retribuite di vario tipo, che abbiano con lo stesso liti pendenti, i componenti dei Consigli Comunali o Provinciali ed i revisori dei conti dei Comuni soci e della Provincia.</p> <p>5. L'assemblea, all'atto della nomina, fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, entro i limiti previsti dai parametri ministeriali ove vigenti.</p> <p>6. I membri del Collegio Sindacale sono invitati alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Amministrazione.</p>	<p align="center">-Articolo 24 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ad esso spetta anche la revisione legale dei conti.</p> <p>2. Nell'esercizio della loro attività i componenti l'organo di controllo hanno libero accesso agli atti e documenti della Società. Essi devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.</p> <p>3. La società, con decisione dei soci assunta di volta in volta e senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che l'organo di controllo possa essere monocratico o collegiale. L'Organo di Controllo collegiale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno Presidente anch'esso nominato dai soci, e due supplenti.</p> <p>4. La nomina dei componenti l'organo di controllo spetta all'Assemblea dei soci nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che almeno un membro effettivo ed uno supplente dell'organo siano individuati tra gli appartenenti al genere meno rappresentato. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>5. L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci.</p> <p>6. Il compenso è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intero periodo di</p>

	<p>durata.</p> <p>7. L'organo di controllo può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.</p>
<p align="center">-Articolo 25-</p> <p align="center">COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE</p> <p>1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Al Collegio Sindacale spetta anche la revisione legale dei conti. Il Collegio redige apposite relazioni che accompagnano la proposta di deliberazione consiliare del bilancio di esercizio e del bilancio di previsione, nella quali dovrà anche esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.</p> <p>2. Nell'esercizio della loro attività i componenti del Collegio Sindacale hanno libero accesso agli atti e documenti della Società. Essi devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.</p> <p>3. I componenti del Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di loro competenza.</p> <p>4. Il Collegio Sindacale, ove riscontri, gravi irregolarità nella gestione della Società, ne riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea.</p>	
<p align="center">-Articolo 26-</p> <p align="center">RESPONSABILITA' DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL DIRETTORE GENERALE</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione, quelli del Collegio Sindacale ed il Direttore Generale devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso la Società dei danni derivanti allo stesso dall'inosservanza di tali doveri.</p>	<p align="center">-Articolo 25-</p> <p align="center">RESPONSABILITA' DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL DIRETTORE GENERALE</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione, quelli dell'Organo di Controllo ed il Direttore Generale devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso la Società dei danni derivanti allo stesso dall'inosservanza di tali doveri.</p>
<p align="center">-Articolo 27-</p> <p align="center">RIMOZIONE O SOSPENSIONE DALLA CARICA</p> <p>Il Presidente della Società ed i componenti del Consiglio di Amministrazione oltre ai casi previsti dal presente Statuto possono essere rimossi o sospesi dalla carica, negli altri casi e nelle forme previste dalla legge.</p>	

<p align="center">-Articolo 28- DECADENZA</p> <p>1. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a più di tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione da parte di un componente comporta la decadenza dello stesso dall'organo amministrativo. 2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea su proposta del Presidente.</p>	<p align="center">-Articolo 26- DECADENZA</p> <p>1. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a più di tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione da parte di un componente comporta la decadenza dello stesso dall'organo amministrativo. 2. Della decadenza prende atto l'Assemblea.</p>
<p align="center">- Articolo 29- INDENNITA' DI CARICA</p> <p>1. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio nei limiti previsti dalla normativa degli Amministratori degli Enti locali. 2. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione è corrisposta un'indennità di funzione determinata nella misura e nei limiti previsti dalle leggi in materia. 3. Ai componenti dell'Assemblea è attribuito, un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni nei limiti previsti dalle disposizioni di legge in materia. 4. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata all'atto della nomina, sulla base della normativa di riferimento, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, senza possibilità di alcuna modificazione in detto periodo.</p>	<p align="center">- Articolo 27- INDENNITA' DI CARICA</p> <p>1. Il compenso spettante agli amministratori è stabilito dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente. 2. A componenti dell'organo di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio nei limiti previsti dalla normativa degli amministratori degli Enti locali.</p>
<p align="center">CAPITOLO IV PARTECIPAZIONE DEI SOCI E TUTELA DEGLI UTENTI – TRASPARENZA E CONTROLLO ANALOGO</p>	<p align="center">CAPITOLO IV PARTECIPAZIONE DEI SOCI E TUTELA DEGLI UTENTI – TRASPARENZA E CONTROLLO ANALOGO</p>
<p align="center">-Articolo 30- PARTECIPAZIONE DEI SOCI</p> <p>1. Ai soci, attraverso la modalità della delibera assembleare, è riconosciuto il diritto di intervenire nelle scelte, sia di tipo organizzativo che gestionale adottate dalla società e a tal fine di concorrere alla definizione degli indirizzi gestionali oltre che alla programmazione delle attività. 2. I soci hanno diritto di ispezionare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro degli eventuali obbligazionisti. Ai medesimi spetta l'esercizio delle prerogative di cui al regolamento per l'esercizio del controllo analogo allegato al presente Statuto. 3. Il Presidente provvede a trasmettere ai soci, ai soli fini di informazione, gli atti deliberati dall'Assemblea entro quindici giorni dalla loro adozione, nonché i documenti di programmazione, le deliberazioni societarie di</p>	<p align="center">-Articolo 28- PARTECIPAZIONE DEI SOCI</p> <p>1. Ai soci, attraverso la modalità della delibera assembleare, è riconosciuto il diritto di intervenire nelle scelte, sia di tipo organizzativo che gestionale adottate dalla società e a tal fine di concorrere alla definizione degli indirizzi gestionali oltre che alla programmazione delle attività. 2. I soci hanno diritto di ispezionare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro degli eventuali obbligazionisti. Ai medesimi spetta l'esercizio delle prerogative di cui al regolamento per l'esercizio del controllo analogo allegato al presente Statuto. 3. L'organo di amministrazione provvede a trasmettere ai soci, ai soli fini di informazione, gli atti deliberati dall'Assemblea entro quindici giorni dalla loro adozione, nonché i documenti di programmazione, le deliberazioni societarie</p>

<p>amministrazione straordinaria, gli atti fondamentali della gestione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il bilancio, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico – finanziario, il piano occupazionale, i provvedimenti relativi all'assunzione e/o licenziamento di personale dipendente, le decisioni che comportino impegni di spesa significativi, secondo quanto più dettagliatamente previsto nel regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo.</p> <p>4. Il Consiglio di amministrazione allega al budget di esercizio una relazione sullo stato della società, contenente informazioni relative all'efficienza dei servizi prestati,</p> <p>5. Gli organi della Società promuovono ogni possibile forma di consultazione e di partecipazione dei soci in merito agli aspetti fondamentali della propria attività ed in particolare:</p> <p>a) attuano incontri con i soci partecipando anche, di propria iniziativa o, a richiesta degli stessi, alle sedute dei relativi organi;</p> <p>b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere ai soci.</p> <p>6. Per i fini di cui al comma 5, la Società ha l'obbligo di:</p> <p>a) esaminare le proposte presentate da associazioni, gruppi di cittadini ed utenti relative al servizio di gestione rifiuti;</p> <p>b) informare adeguatamente i Sindaci dei Comuni soci e gli utenti in ordine alle variazioni ed alle interruzioni del servizio fornito;</p> <p>c) curare i rapporti con istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi, ecc. e predisporre materiale a fine didattico;</p> <p>d) predisporre pubblicazioni di informazione e di educazione da distribuire agli utenti per illustrare i dati essenziali dei propri programmi e della propria attività.</p>	<p>di amministrazione straordinaria, gli atti fondamentali della gestione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il bilancio, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico – finanziario, il piano occupazionale, i provvedimenti relativi all'assunzione e/o licenziamento di personale dipendente, le decisioni che comportino impegni di spesa significativi, secondo quanto più dettagliatamente previsto nel regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo.</p> <p>4. L'organo di amministrazione allega al budget di esercizio una relazione sullo stato della società, contenente informazioni relative all'efficienza dei servizi prestati,</p> <p>5. Gli organi della Società promuovono ogni possibile forma di consultazione e di partecipazione dei soci in merito agli aspetti fondamentali della propria attività ed in particolare:</p> <p>a) attuano incontri con i soci partecipando anche, di propria iniziativa o, a richiesta degli stessi, alle sedute dei relativi organi;</p> <p>b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere ai soci.</p> <p>6. Per i fini di cui al comma 5, la Società ha l'obbligo di:</p> <p>a) esaminare le proposte presentate da associazioni, gruppi di cittadini ed utenti relative al servizio di gestione rifiuti;</p> <p>b) informare adeguatamente i Sindaci dei Comuni soci e gli utenti in ordine alle variazioni ed alle interruzioni del servizio fornito;</p> <p>c) curare i rapporti con istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi, ecc. e predisporre materiale a fine didattico;</p> <p>d) predisporre pubblicazioni di informazione e di educazione da distribuire agli utenti per illustrare i dati essenziali dei propri programmi e della propria attività.</p>
<p style="text-align: center;">-Articolo 31-</p> <p style="text-align: center;">TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DEGLI UTENTI</p> <p>1. I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.</p> <p>2. Il regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti della Società e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.</p> <p>3. Il regolamento ed i conseguenti</p>	<p style="text-align: center;">-Articolo 29-</p> <p style="text-align: center;">TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DEGLI UTENTI</p> <p>1. I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.</p> <p>2. Il regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti della Società e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.</p> <p>3. Il regolamento ed i conseguenti</p>

<p>provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.</p> <p>4. Allorché un provvedimento della Società sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di essere informati e di intervenire nel procedimento ai sensi della L.241/90 e successive modifiche.</p> <p>5. Il regolamento individua il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.</p> <p>6. L'Amministrazione può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi di legge.</p> <p>7. Gli organi della società assicurano che attueranno, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.43 del 22 febbraio 1994.</p>	<p>provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.</p> <p>4. Allorché un provvedimento della Società sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di essere informati e di intervenire nel procedimento ai sensi della L.241/90 e successive modifiche.</p> <p>5. Il regolamento individua il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.</p> <p>6. L'organo di amministrazione può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi di legge.</p> <p>7. Gli organi della società assicurano che attueranno, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.43 del 22 febbraio 1994.</p>
<p align="center">-Articolo 32- TRASPARENZA</p> <p>1. La Società informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed estensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità.</p> <p>2. Norme regolamentari detteranno la disciplina in tema di norme di prevenzione della corruzione, di trasparenza, di pubblicità, nonché la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati.</p> <p>3. La Società, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza i mezzi ritenuti idonei che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.</p>	<p align="center">-Articolo 30- TRASPARENZA</p> <p>1. La Società informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed estensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità.</p> <p>2. Norme regolamentari detteranno la disciplina in tema di norme di prevenzione della corruzione, di trasparenza, di pubblicità, nonché la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati.</p> <p>3. La Società, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza i mezzi ritenuti idonei che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.</p>
<p align="center">-Articolo 33- CONTROLLO ANALOGO</p> <p>1. Gli Enti soci, attraverso la Giunta Municipale, i relativi dirigenti e responsabili di servizio, esercitano sulla società un potere di controllo e vigilanza analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo.</p> <p>Il controllo si esercita nelle forme del controllo</p>	<p align="center">-Articolo 31- CONTROLLO ANALOGO</p> <p>Gli Enti soci, attraverso la Giunta Municipale, i relativi dirigenti e responsabili di servizio, esercitano sulla società un potere di controllo e vigilanza analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo.</p> <p>Il controllo si esercita nelle forme del controllo</p>

<p>interno, che si sostanzia in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controllo strategico; controllo di gestione; - controllo sulla regolarità amministrativa e contabile; - controllo sulla qualità dei servizi. <p>La vigilanza si espleta mediante poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti</p> <p>La società, renderà noto ai terzi il proprio assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento dei Comuni e degli altri eventuali soci pubblici, nelle forme di cui all'art. 2497 bis, codice civile.</p>	<p>interno, che si sostanzia in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controllo strategico; controllo di gestione; - controllo sulla regolarità amministrativa e contabile; - controllo sulla qualità dei servizi. <p>La vigilanza si espleta mediante poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti</p> <p>La società, renderà noto ai terzi il proprio assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento dei Comuni e degli altri eventuali soci pubblici, nelle forme di cui all'art. 2497 bis, codice civile.</p>
<p>CAPITOLO V BILANCIO – UTILI – SCIoglIMENTO – DISCIPLINA TRANSITORIA</p>	<p>CAPITOLO V BILANCIO – UTILI – SCIoglIMENTO – DISCIPLINA TRANSITORIA</p>
<p style="text-align: center;">- Articolo 34 - BILANCIO DI PREVISIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. L'Assemblea, entro il 31 ottobre di ogni anno, salvo proroga motivata, approva il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. 3. Il bilancio di cui al comma 2 osserva i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario di previsione. 4. Il bilancio e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. 5. Al bilancio preventivo annuale devono essere allegati: <ul style="list-style-type: none"> a) i bilanci relativi alle singole sezioni; b) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio in conformità al piano programma con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; c) il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso; d) la tabella numerica del personale distinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni e la media di presenze previste nell'anno; e) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa; f) le tariffe che la società applicherà ai comuni soci per i servizi resi in regime di privativa, saranno determinate in relazione ad una normale analisi economica delle voci costiricavi del bilancio preventivo e nel rispetto del principio della mutualità fra Enti; g) la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Direttore nonché del Collegio Sindacale; h) Il bilancio pluriennale di previsione. 	<p style="text-align: center;">- Articolo 32 - BILANCIO DI PREVISIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. L'Assemblea, entro il 31 ottobre di ogni anno, salvo proroga motivata, approva il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. 3. Il bilancio di cui al comma 2 osserva i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario di previsione. 4. Al bilancio preventivo annuale devono essere allegati: <ul style="list-style-type: none"> a) i bilanci relativi alle singole sezioni; b) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio in conformità al piano programma con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; c) il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso; d) la tabella numerica del personale distinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni e la media di presenze previste nell'anno; e) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa; f) le tariffe che la società applicherà ai comuni soci per i servizi resi in regime di privativa, saranno determinate in relazione ad una normale analisi economica delle voci costiricavi del bilancio preventivo e nel rispetto del principio della mutualità fra Enti; g) la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Direttore nonché del Collegio Sindacale; h) Il bilancio pluriennale di previsione.
<p>Articolo 35-</p>	<p>Articolo 33-</p>

BILANCIO PLURIENNALE

1. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano programma e ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.
2. Il bilancio pluriennale comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

- Articolo 36-**BILANCIO D'ESERCIZIO**

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 15 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, e corredato dalla Relazione sulla Gestione e dagli altri eventuali documenti previsti dalla legge. Al bilancio d'esercizio sono altresì allegati:
 - i conti economici delle singole sezioni;
 - lo stato patrimoniale riclassificato secondo i criteri di liquidità;
 - Il rendiconto finanziario.
3. L'Organo Amministrativo delibera l'approvazione del progetto di bilancio e provvede a comunicare lo stesso, unitamente ad una propria relazione a carattere politico gestionale, al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve approvarlo.
4. L'assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati deve tenersi entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora ricorrano particolari condizioni, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, il bilancio può essere approvato entro centoottanta (180) giorni dalla fine dell'esercizio.
5. Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate ed un prospetto riepilogativo dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato ed i soci possono prenderne visione.

- Articolo 37-**BILANCIO PLURIENNALE**

1. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano programma e ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.
2. Il bilancio pluriennale comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

- Articolo 34-**BILANCIO D'ESERCIZIO**

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 15 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, e corredato dalla Relazione sulla Gestione e dagli altri eventuali documenti previsti dalla legge. Al bilancio d'esercizio sono altresì allegati:
 - i conti economici delle singole sezioni;
 - lo stato patrimoniale riclassificato secondo i criteri di liquidità;
 - Il rendiconto finanziario.
3. L'assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati deve tenersi entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora ricorrano particolari condizioni, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, il bilancio può essere approvato entro centottanta (180) giorni dalla fine dell'esercizio.

- Articolo 35-

UTILI RISERVE E DIVIDENDI

1. Dagli utili, al netto delle imposte sul reddito, risultanti dal bilancio, deve essere dedotta una quota del 5% (cinque per cento) da assegnare al fondo di riserva legale finché questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo verrà ripartito tra i soci in proporzione alle quote possedute.
2. E' in facoltà dell'assemblea che approva il bilancio deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, una diversa destinazione degli utili, fermo quanto previsto dal primo comma.
3. La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio. Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito che saranno determinati dalla assemblea medesima.
4. I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della società ed assegnati al fondo di riserva.

**-Articolo 38-
SCIoglimento**

1. In ogni caso di scioglimento della Società, si applicano le norme di legge.
2. L'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

UTILI RISERVE E DIVIDENDI

1. Dagli utili, al netto delle imposte sul reddito, risultanti dal bilancio, deve essere dedotta una quota del 5% (cinque per cento) da assegnare al fondo di riserva legale finché questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo verrà ripartito tra i soci in proporzione alle quote possedute.
2. E' in facoltà dell'assemblea che approva il bilancio deliberare una diversa destinazione degli utili, fermo quanto previsto dal primo comma.
3. La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio. Il pagamento dei dividendi è effettuato dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno stabilito dall'Assemblea.

**-Articolo 36-
SCIoglimento**

1. La società si scioglie per tutte le cause previste dalla legge.
2. L'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi nonché quello a cui spetta la rappresentanza della società.

-Articolo 39-

SUCCESSIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Con la sottoscrizione dello Statuto da parte di tutti i Comuni costituenti l'A.T.A. provinciale cessa l'attività il consorzio obbligatorio Cosmari, che si intende trasformato nella SRL Cosmari. Fino alla costituzione dei nuovi organi della società si intendono prorogate tutte le funzioni ed i poteri degli organi amministrativi del consorzio obbligatorio Cosmari, per i quali vige il principio della normale amministrazione.

Risultano inoltre prorogati e trasferiti alla srl Cosmari tutti i contratti, convenzioni, incarichi, appalti e forniture formalmente assegnati dal consorzio obbligatorio Cosmari. Risultano altresì trasferiti alla srl Cosmari tutti quegli oneri, impegni finanziari e fiscali, beni, azioni, obbligazioni, capitali, depositi in denaro, debiti e crediti e quant'altro di competenza del consorzio obbligatorio di cui sopra.

2. Si intendono trasferiti alla srl Cosmari anche i contratti e le convenzioni di consulenza, di Direzione Generale e di collaborazione sottoscritte dal consorzio Cosmari che, per quanto riguarda il contratto di Direzione Generale, si intende interamente confermato per tutta la residua validità, nonché l'insieme dei rapporti di lavoro in forza allo stesso consorzio obbligatorio Cosmari, per il quale non si prevede alcuna interruzione o alcuna variazione nella posizione retributiva e normativa.

3. Nel rispetto dell'art. 3 bis dl 138/2011 comma 6 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni i dipendenti del Consorzio obbligatorio, compreso il Direttore, manterranno gli stessi inquadramenti, mansioni, livelli e trattamento economici precedenti, comprese le incentivazioni e le anzianità maturate.

4. Nel rispetto dell'art 3 bis dl 138/2011 comma 6 ai dipendenti trasferiti dai Comuni, dai Consorzi pubblici e dalle Aziende speciali e dagli altri del comparto Enti Locali, si applica la normativa dei Comuni relativa alla mobilità o quanto previsto dall'art.2112 del Codice Civile.

-Articolo 37-

SUCCESSIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA

Il consiglio di amministrazione nominato in data 27 dicembre 2014 resta in carica fino alla sua naturale scadenza.

-Articolo 40-

RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.